



**ATTIVITA' SVOLTA
DAL
SERVIZIO SINDACATO ISPETTIVO
PARLAMENTARE**

dal 22 febbraio 2014 al 6 febbraio 2015

XVII LEGISLATURA

INDICE

	Pag.
1. Introduzione	3
2. Che cosa fa il Servizio sindacato ispettivo parlamentare?	4
3. Atti di controllo delegati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) dal 22/02/2014 al 06/02/2015	5
4. Atti di controllo presentati ai principali Ministeri	6
5. Rappresentazioni grafiche	7
6. Appendice	8

Il Parlamento, oltre all'attività legislativa, esercita una funzione di controllo e di indirizzo politico sul Governo.

La funzione di controllo si esplica, tra l'altro, attraverso gli atti di sindacato ispettivo parlamentare nelle diverse forme previste dai regolamenti di Camera e Senato: interrogazione a risposta scritta, interrogazione a risposta orale in Aula o in Commissione, interpellanza e interpellanza urgente in Aula, interrogazione a risposta immediata in Aula e in Commissione.

Detti atti consistono in uno o più quesiti con cui uno o più parlamentari chiedono al Governo notizie su un determinato fatto, ovvero sui motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni politiche.

La risposta può essere fornita in forma scritta - con una nota a firma del Ministro competente - o in forma orale nel corso di specifiche sedute, dedicate proprio alla discussione degli atti, organizzate nell'ambito dei lavori dell'Aula o delle diverse Commissioni di Camera e Senato. La risposta è a cura dei Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari secondo le rispettive competenze.

La funzione di indirizzo politico del Parlamento, invece, si esplica per mezzo di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno con le quali il Parlamento impegna il Governo ad adottare alcune specifiche azioni.

A tali atti il Ministero interessato, nelle materie di competenza, dà riscontro informando la Camera o il Senato circa lo stato di attuazione degli impegni accolti dal Governo.

2. CHE COSA FA IL SERVIZIO SINDACATO ISPETTIVO PARLAMENTARE? [INDICE](#)

Il Servizio sindacato ispettivo parlamentare è una struttura operativa incardinata nell'Ufficio legislativo del Ministro. Coordina le attività finalizzate alla predisposizione della risposta che il Ministro è tenuto a rendere rispetto agli atti di controllo presentati dai parlamentari.

Tale attività si svolge in tre fasi:

- la prima prevede la rilevazione degli atti - per i quali il MIT è delegato a rispondere o rivolti ad altra Amministrazione cui il MIT comunque fornisce elementi di competenza - che vengono presentati quotidianamente attraverso la consultazione dei resoconti pubblicati da Camera e Senato, la loro catalogazione nonché l'inserimento in formato digitale in un'apposita banca dati;
- la seconda fase consiste nella raccolta di tutte le informazioni utili presso le strutture del Ministero, degli altri Ministeri ovvero degli enti e società vigilate (Ferrovie dello Stato, ANAS, ENAC, ENAV, ecc);
- nella fase finale si provvede alla elaborazione delle risposte, poi fornite nelle diverse sedi parlamentari secondo le modalità sopraindicate.

Per approfondimenti su termini e procedure: Regolamento in stralcio in [Appendice](#)

3. ATTI PRESENTATI DIRETTAMENTE AL MIT DAL 22/02/2014 AL 06/02/2015**INDICE**

I seguenti dati si riferiscono esclusivamente agli atti di sindacato ispettivo, presentati dai parlamentari di Camera e Senato, per i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato delegato a rispondere.

Tabella 1

	n° atti
totale degli atti presentati	971
totale degli atti conclusi	386
<i>percentuale degli atti conclusi</i>	39,75%



informazioni tratte dalla banca dati della Camera dei Deputati

4. ATTI DI CONTROLLO PRESENTATI AI PRINCIPALI MINISTERI

INDICE

La seguente tabella e le successive rappresentazioni grafiche riportano i dati relativi all'attività dei principali Ministeri in materia di sindacato ispettivo parlamentare. Le Amministrazioni, sulla base degli atti conclusi, sono disposte in ordine decrescente.



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha concluso il maggior numero di atti.

Tabella 2

Amministrazione	atti presentati	atti conclusi	% degli atti conclusi rispetto al totale degli atti presentati a ciascuna Amministrazione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	971	386	39,75
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	829	369	44,51
MINISTERO DELL'INTERNO	1405	361	25,69
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1005	276	27,46
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	795	266	33,46
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	468	257	54,91
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	789	235	29,78
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	889	221	24,86
MINISTERO DELLA DIFESA	319	216	67,71
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	296	199	67,23
MINISTERO DELLA SALUTE	800	195	24,38
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	457	166	36,32
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	521	101	19,39

5. RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE

INDICE

**Atti presentati dalla Camera e dal Senato
dal 22 febbraio 2014 al 6 febbraio 2015**

**Atti conclusi
dal 22 febbraio 2014 al 6 febbraio 2015**


6. APPENDICE

INDICE

	Camera dei Deputati	Senato della Repubblica
RISPOSTA SCRITTA	<p>Art. 128 comma 2 2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.</p> <p>Art. 134 1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata alla Camera 2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente.</p>	<p>Art. 145 1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo. 2. Un Senatore che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.</p> <p>Art. 153 Interrogazioni con richiesta di risposta scritta. 1. Il Ministro competente risponde entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 148. 2. Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, il Presidente, d'intesa con l'interrogante, dispone, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione venga iscritta, per la risposta orale, all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della Commissione competente per materia. 3. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato. 4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.</p>
RISPOSTA ORALE AULA	<p>Art. 129 comma 2 2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.</p> <p>Art. 130 commi 1, 2 1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti. 2. Trascorso il tempo indicato nel comma 1, il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.</p> <p>Art. 131 commi 1,2 1. Il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. Se dichiara di dover differire la risposta, precisa in quale giorno, entro il termine di un mese, è disposto a rispondere. 2. Se l'interrogante non si trova presente quando il Governo si accinge a rispondere, s'intende che abbia rinunciato all'interrogazione.</p>	<p>Art. 148 Svolgimento delle interrogazioni orali in Assemblea. 1. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale in Assemblea è destinata di norma almeno una seduta per ogni settimana, salvi i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari. 2. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione, secondo l'ordine della presentazione stessa o secondo quell'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori. 3. Il Governo ha facoltà di dichiarare alla Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato. 4. Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta e la interrogazione viene dichiarata decaduta.</p>
CARATTERE D'URGENZA		<p>Articolo 151 Sulla richiesta dell'interrogante o del Governo che ad una interrogazione da svolgersi in Assemblea sia riconosciuto il carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporre lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 dell'articolo 148.</p>
RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE	<p>Art. 133 comma 1 1. Nel presentare un' interrogazione, il deputato può dichiarare che intende aver risposta in Commissione.</p> <p>Art. 133 comma 2,3,4, 2. In tal caso il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo. 3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano le norme degli articoli 131 e 132. 4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari.</p> <p>Art. 130 1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti. 2. Trascorso il tempo indicato nel comma 1, il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.</p>	<p>Art. 147 Il Presidente, d'intesa con l'interrogante, può disporre, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione a risposta orale sia svolta presso la Commissione competente per materia.</p> <p>Art. 152 Svolgimento delle interrogazioni orali in Commissione. 1. Le interrogazioni a risposta orale da svolgersi in Commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della Commissione competente non oltre il quindicesimo giorno dalla data di trasmissione. 2. Se l'interrogante non fa parte della Commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno ventiquattro ore prima della data fissata per lo svolgimento. 3. Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta. 4. Quando siano trascorsi quaranta minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta successiva. 5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in Assemblea. 6. Delle sedute delle Commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico.</p>

	Camera dei Deputati	Senato della Repubblica
INTERPELLANZA	<p>Art. 136 comma 2 2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.</p> <p>Art. 137 comma 1 1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.</p> <p>Art. 139 comma 1 1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.</p> <p>Art. 139-bis comma 1 1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza e alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.</p> <p>Art. 137 commi 2,4 2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo. 4. Prima della scadenza del termine previsto nel comma 2 o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.</p> <p>Art. 138 comma 1 1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.</p> <p>Art. 139 comma 3 3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze, relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.</p>	<p>Art. 154 Interpellanze - Presentazione. 1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. 2. Ogni domanda di interpellanza al Governo è presentata per iscritto al Presidente, il quale, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati nell'Art. 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.</p> <p>Art. 155 Fissazione della data di svolgimento delle interpellanze. Il Presidente del Senato, sentiti il Governo e l'interpellante, determina in quale seduta l'interpellanza deve essere svolta, salvo che l'interpellante non abbia chiesto che la data di svolgimento sia fissata dal Senato. In tal caso l'Assemblea, udito il Governo, delibera, senza discussione, per alzata di mano.</p> <p>Art. 156 Svolgimento delle interpellanze. 1. Le interpellanze sono di norma poste all'ordine del giorno delle sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni. 2. Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di venti minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo. 149. 3. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento e, dopo le dichiarazioni del Governo, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.</p>
INTERPELLANZA URGENTE	<p>Art. 138-bis 1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo. 2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina. 3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.</p>	<p>Art. 156-bis Interpellanze con procedimento abbreviato. 1. I Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ed i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, possono presentare non più di una interpellanza di Gruppo al mese. 2. Per le interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato si adottano le procedure e i termini di cui al presente Art.. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei interpellanze con procedimento abbreviato. 3. Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari. 4. Un rappresentante del Gruppo parlamentare proponente dell'interpellanza, o uno dei Senatori che hanno sottoscritto l'interpellanza ai sensi del comma 2, possono svolgere l'interpellanza stessa per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo, è consentita una replica per non più di cinque minuti.</p>

	Camera dei Deputati	Senato della Repubblica
QUESTION TIME AULA	<p>Art. 135-bis</p> <ol style="list-style-type: none">Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente Art..Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-bis.Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.	<p>Art. 151-bis Interrogazioni a risposta immediata.</p> <ol style="list-style-type: none">Periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative alle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.Nello svolgimento di tali interrogazioni, il Governo è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro competente per materia.In Assemblea ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante del Governo, per non più di dieci minuti.Un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.Il rappresentante del Governo risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei Ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.
QUESTION TIME IN COMMISSIONE	<p>Art. 135-ter</p> <ol style="list-style-type: none">Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedì.Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente.Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Ministro, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo è disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.	

	Camera dei Deputati	Senato della Repubblica
MOZIONI	<p>Art. 110 1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.</p> <p>Art. 111 comma 1 1. Quando chi ha proposto la mozione lo richiama, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione.</p> <p>Art. 139 comma 1 1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.</p> <p>Art. 139-bis comma 1 1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza e alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.</p>	<p>Art. 157 Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione. 1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno otto Senatori. Il Presidente, accertata la ricevibilità in base ai criteri indicati all'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.</p> <p>2. Quando i proponenti della mozione chiedano che la data di discussione della mozione stessa venga stabilita dal Senato, l'Assemblea, uditi il Governo e uno dei proponenti, decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 7 dell'articolo 55.</p> <p>3. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. A tal fine il Presidente si avvale della facoltà di cui all'articolo 55, comma 6, fissando, se necessario, una seduta supplementare. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei mozioni a procedimento abbreviato.</p>
RISOLUZIONI	<p>Art. 117 1. Ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere invitato un rappresentante del Governo. 2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni nonché, per quanto riguarda l'eventuale attività istruttoria, le norme all'articolo 143. 3. Alla fine della discussione, il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.</p> <p>Art. 143 comma 1 1. Le Commissioni presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.</p>	<p>Art. 50 Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni. 1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare all'Assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.</p> <p>2. A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta.</p> <p>3. Le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea.</p>
ORDINE DEL GIORNO	<p>Art. 88 1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.</p> <p>2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.</p> <p>Art. 143 comma 3 3. (le Commissioni) Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.</p>	<p>Art. 95 Presentazione ed esame degli ordini del giorno. 1. Nell'esame di un disegno di legge possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del disegno di legge stesso. 2. Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa. 3. Gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione generale da Senatori che non siano già iscritti a parlare possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun Gruppo ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 o del primo comma dell'articolo 84. 4. Il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione generale. 5. La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione. 6. E' in facoltà del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell'articolo stesso. 7. Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione, e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce. 8. Gli ordini del giorno ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente al momento della votazione possono essere fatti propri da altri Senatori.</p> <p>Art. 46 commi 1,2 1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza. 2. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo. Ciascuna Commissione, al fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi già in vigore nelle materie di sua competenza, può nominare uno o più relatori che, acquisiti gli elementi conoscitivi, riferiscano alla Commissione entro il termine loro assegnato.</p>